

# Comune dell'Aquila

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.66

**OGGETTO: NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2020.**


L'anno **duemilaventi**, il giorno **ventotto** del mese di **luglio**, legalmente convocato con avviso n. **64585** del **22/07/2020** per le ore **10:30** si è riunito in L'Aquila, nella nuova Sala delle adunanze consiliari "Tullio De Rubéis" Sita in via Filomusi Guelfi, alle ore **10.38**, in videoconferenza su piattaforma Teams, il Consiglio comunale in Sessione **straordinaria** di **prima** convocazione, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio comunale **avv.Roberto Tinari** e la partecipazione del Segretario Generale **dott.Lucio Luzzetti**.

Proceduto ad effettuare l'appello nominale risultano presenti:

1	<b>BIONDI Pierluigi</b>	Si	18	<b>IORIO Emanuela</b>	No
2	<b>ALBANO Stefano</b>	Si	19	<b>LANCIA Ersilia</b>	Si
3	<b>BONTEMPO</b>	Si	20	<b>MANCINELLI Chiara</b>	Si
4	<b>CIMORONI Carla</b>	Si	21	<b>MANCINI Angelo</b>	Si
5	<b>COLANTONI</b>	Si	22	<b>MASCIOCCO Giustino</b>	Si
6	<b>COLONNA Vito</b>	Si	23	<b>MORELLI Berardino</b>	Si
7	<b>CUCCHIARELLA</b>	Si	24	<b>NARDANTONIO</b>	Si
8	<b>D'ANGELO Daniele</b>	Si	25	<b>PALUMBO Stefano</b>	Si
9	<b>DE BLASIS Elisabetta</b>	Si	26	<b>ROCCI Luca</b>	Si
10	<b>DE MATTEIS</b>	Si	27	<b>ROMANO Paolo</b>	Si
11	<b>DE SANTIS</b>	Si	28	<b>SANTANGELO Roberto</b>	No
12	<b>DE SANTIS Lelio</b>	Si	29	<b>SCIMIA Leonardo</b>	Si
13	<b>DEL BEATO Tiziana</b>	Si	30	<b>SERPETTI Elia</b>	Si
14	<b>DELLA PELLE</b>	Si	31	<b>SILVERI Roberto Junior</b>	Si
15	<b>DI BENEDETTO</b>	No	32	<b>TINARI Roberto</b>	Si
16	<b>DI LUZIO Luigi</b>	Si	33	<b>VICINI Elisabetta</b>	Si
17	<b>DUNDEE Marcello</b>	No		<b>Totali</b>	<b>29</b>

Partecipano alla seduta senza diritto di voto il consigliere non appartenente alla C.E. Edlira Banushaj, il Vice Sindaco Raffaele Daniele, gli assessori comunali Daniele Ferella, Fabrizio Taranta, Fausta Bergamotto, Maria Luisa Ianni, Francesco Cristiano Bignotti.

Il Presidente accerta che il numero dei presenti è tale da rendere valida la seduta che è **pubblica**.



## Comune dell'Aquila

Entrano i consiglieri Santangelo, Dundee (n. 31).

Escono i consiglieri Cimoroni, De Santis L., Nardantonio, Serpetti ( n. 27).

Esce il consigliere D'Angelo (n. 26).

Entrano i consiglieri Cimoroni e Nardantonio (n. 28).

Escono i consiglieri Albano, Palumbo, Romano, Vicini, Nardantonio (n. 23).

Entrano i consiglieri Albano, De Santis L., Palumbo, Romano, Vicini ed escono i consiglieri De Blasis, De Matteis (n. 26).

Entrano i consiglieri D'Angelo, De Blasis ed escono i consiglieri Albano, Cimoroni, De Santis L., Mancini, Romano, Vicini (n. 22).

Entrano i consiglieri Albano, Cimoroni, De Matteis, Mancini, Vicini ed escono i consiglieri D'Angelo, Palumbo ( n. 25).

Il Presidente pone in discussione il punto iscritto al n. 5 dell'ordine del giorno recante ad oggetto: Nuova imposta municipale propria (IMU): approvazione aliquote e detrazioni per l'anno 2020.

La proposta di deliberazione è illustrata dal Vice Sindaco, Raffaele Daniele.

Entra il consigliere D'Angelo ed escono i consiglieri Albano, Cimoroni, Scimia, Vicini (n. 22).

Il Presidente, accertato che nessun consigliere chiede di intervenire pone in votazione per appello nominale la proposta di deliberazione nel testo che di seguito si riporta:


### IL CONSIGLIO COMUNALE

#### PREMESSO CHE

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 506 del 13.11.2019 è stato approvato il Documento Unico di programmazione DUP per il triennio 2020/2022, trasmesso al Consiglio Comunale ex art. 170 del D. Lgs 267/2000, che ne ha preso atto con propria Deliberazione n. 132 del 23.12.2019;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 133 del 23.12.2019, è stata disposta l'approvazione ex art. 174, comma 3 D. Lgs 267/2000 s.m.i. del Bilancio di Previsione 2020/2022 unitamente ai relativi allegati previsti ex lege;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 15.01.2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2020-2021-2022;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 15.01.2020 è avvenuta l'approvazione degli obiettivi del piano performance e piano esecutivo di gestione 2020/2021/2022;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 153 del 19.03.2020 è avvenuta la variazione al PEG 2020 a seguito dell'emergenza COVID 19;

#### ATTESO CHE

- l'art. 151, c. 1, del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione finanziario e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;



## Comune dell'Aquila

- ai sensi del combinato disposto degli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011 e dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni con la Legge n. 214/2011, come successivamente modificato e integrato con l'art. 4, comma 5 del D.L. n. 16/2012, convertito con la Legge n. 44/2012, è stata istituita, a partire dal 1° gennaio 2012, l'Imposta Municipale Propria (IMU);
- il suddetto art. 13 del D.L. n. 201/2011, ai commi 6 e 7, fissava allo 0,76% l'aliquota base dell'IMU ed allo 0,4 % quella per l'abitazione principale (solo per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e per le relative pertinenze, con possibilità per i Comuni, in sede di adozione delle relative deliberazioni, di aumentare o di diminuire la stessa aliquota base sino ad un massimo di 0,3 punti percentuali e quella per l'abitazione principale e per le relative pertinenze sino ad un massimo di 0,2 punti percentuali;

### ATTESO INOLTRE CHE


- con l'art. 1, c. 639, della Legge n. 147/2013 recante "Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge di Stabilità 2014), a decorrere dall'anno 2014, era stata disposta l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), basata "... su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione ed alla fruizione di servizi comunali ...";
- sempre in base a quanto stabilito dal citato comma 639, la IUC si componeva dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, di una componente riferita ai servizi che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

### RAVVISATO AL RIGUARDO CHE

- a norma dell'art. 1, c. 677, della suddetta Legge n. 147/2013, come modificato e integrato dall'art. 1, c. 1, lett. a) del Decreto Legge n. 16/2014, convertito con modificazioni con Legge n. 68/2014, nel determinare le aliquote IMU e quelle relative alla TASI, l'Ente Locale era tenuto in ogni caso al rispetto del vincolo in base al quale, la somma delle aliquote di detti tributi, per ciascuna tipologia di immobile, non doveva risultare superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili;

### PRESO ATTO CHE

- con l'art. 1, c. 738, della Legge 27 dicembre 2019, n.160 (Legge di Bilancio 2020), l'Imposta Unica Comunale di cui all'articolo 1, c. 639, della legge n. 147/2013 è stata abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI) e che, secondo il dettato del medesimo comma, l'Imposta Municipale Propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783;
- l'art. 1, c. 780, della Legge 27 dicembre 2019, n.160 prevede che "a decorrere dal 1° gennaio 2020 sono abrogati: l'articolo 8, ad eccezione del comma 1, e l'articolo 9, ad eccezione del comma 9, del D. Lgs. n. 23/2011; l'articolo 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.214/2011; il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI. Sono, altresì, abrogate le disposizioni incompatibili con l'IMU disciplinata dalla presente legge".




## Comune dell'Aquila

### DATO ATTO CHE

- dell'art. 1, c. 738, della Legge n. 160/2019 ha abolito, a decorrere dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale di cui all'art. 1, c. 639, della Legge n. 147/2013, con contestuale eliminazione del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), di cui era una componente, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI);
- il medesimo comma 738 ha disciplinato la nuova IMU, a partire dal 1° gennaio 2020, sulla base dei commi dal 739 al 783 dello stesso art. 1 della Legge n. 160/2019;
- l'art. 1, c. 739, della medesima legge stabilisce che *“L'imposta di cui al comma 738 si applica in tutti i comuni del territorio nazionale, .....”*;
- tale disegno si completa con la previsione del **comma 780**, laddove sono state espressamente abrogate le norme relative all'IMU presenti in specifiche disposizioni o comunque incompatibili con la disciplina della nuova IMU prevista dalla Legge n. 160/2019, nonché quelle relative all'IMU e alla TASI contenute nell'ambito della IUC di cui alla Legge n. 147/2013;
- di conseguenza, a decorrere dal 1° gennaio 2020, essendo la TASI non più in vigore, vengono meno anche le ripartizioni del tributo fissate al comma 681 della Legge n. 147/2013 tra il titolare del diritto reale e l'occupante, mentre l'IMU continua ad essere dovuta dal soggetto passivo così come disciplinato dall'art. 1, c. 743, della Legge n. 160/2019;

### OSSERVATO AL RIGUARDO CHE

- l'art. 1, c. 740, della medesima legge stabilisce che *“Il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili. Il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.”*;
- l'art. 1, c. 741, della stessa legge stabilisce quali siano le fattispecie imponibili della nuova IMU e cioè in generale gli immobili come i fabbricati, l'abitazione principale, l'area edificabile ed il terreno agricolo, oltre a specificare cosa si intenda per ogni fattispecie;
- il successivo **comma 742** definisce che *“Il soggetto attivo dell'imposta è il Comune con riferimento agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune stesso. L'imposta non si applica agli immobili di cui il comune è proprietario ovvero titolare di altro diritto reale di godimento quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio. ....”*;
- il susseguente **comma 743** definisce invece che *“I soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. È soggetto passivo dell'imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli. Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.”*




## Comune dell'Aquila

- i **commi dal 745 al 747** stabiliscono invece quale sia la base imponibile della nuova IMU, definendone dettagliatamente, per ogni fattispecie imponibile, la sua individuazione;

### OSSERVATO INOLTRE CHE

- ai sensi dell'art. 1, **comma 748**, della medesima legge "l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del Consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- in base a quanto previsto dall'art. 1, **c. 749**, della Legge n. 160/2019, "dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. n. 616/1977;
- ai sensi dell'art. 1, **c. 750**, della medesima legge "l'aliquota di base per i fabbricati rurali a uso strumentale, di cui all'art. 9, c. 3-bis, del D. L. n. 557/1993, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo diminuirla fino all'azzeramento;
- ai sensi dell'art. 1, **c. 751**, della medesima legge "fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati all'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano, in ogni caso, locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- ai sensi dell'art. 1, **c. 752**, della medesima legge "l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- ai sensi dell'art. 1, **c. 753**, della stessa legge, "per gli immobili a uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
- l'art. 1, **c. 744**, della stessa legge prevede che "E' riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.";
- ai sensi dell'art. 1, **c. 754**, della medesima legge "per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi dal 750 al 753 l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento ed i comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento";

### CONSIDERATO IN MERITO CHE




## Comune dell'Aquila

- l'art. 1, c. 756, della stessa legge prevede che “A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.”

### CONSIDERATO INOLTRE CHE


- in base a quanto disposto dall'art. 1, c. 758 della L. 160/2019 sono esenti dall'imposta i terreni agricoli, come di seguito qualificati:
  - a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
  - b) .....
  - c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;
  - d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;
- sulla base di quanto statuito dal successivo **comma 759**, sono esenti, per tutto il periodo dell'anno in cui sussistono tali condizioni:
  - a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
  - b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
  - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
  - d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
  - e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
  - f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
  - g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 19 novembre 2012, n. 200;



## Comune dell'Aquila

### CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE

- secondo quanto stabilito dall'art. 1, c. 760, della Legge n. 160/2019, “Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 754, è ridotta al 75 per cento.”;
- il successivo **comma 761** prevede che “L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.”;
- il susseguente **comma 762** stabilisce che “In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. ... Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757 pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno.”;
- a seguire il **comma 763** statuisce che “Il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), è effettuato in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, ..... In sede di prima applicazione dell'imposta, le prime due rate sono di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019.”;
- il successivo **comma 765** prevede che “Il versamento del tributo è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate .....”;
- il **comma 767** stabilisce che “Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto ad inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.”;
- il **comma 768** stabilisce che “Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il versamento dell'imposta è effettuato da chi amministra il bene. Per le parti comuni dell'edificio indicate nell'articolo 1117, numero 2), del codice civile, che sono accatastate in via autonoma, come bene comune censibile, nel caso in cui venga costituito il condominio, il versamento dell'imposta deve essere effettuato dall'amministratore del condominio per conto di tutti i condomini. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il



## Comune dell'Aquila


commissario liquidatore sono tenuti al versamento della tassa dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.”;

### CONSIDERATO INFINE CHE

- l'art. 1, c. 769, della Legge n. 160/2019 statuisce che “i soggetti passivi della nuova IMU, ad eccezione di quelli di cui al comma 759, lettera g), devono presentare la dichiarazione o, in alternativa, trasmetterla in via telematica secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il predetto decreto sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili, in quanto compatibili. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 30 ottobre 2012.....”;
- il susseguente **comma 770** stabilisce che “Gli enti di cui al comma 759, lettera g), devono presentare la dichiarazione, il cui modello e' approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANCI, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Si applica il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 19 novembre 2012, n. 200. La dichiarazione deve essere presentata ogni anno. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 26 giugno 2014.....”;
- il **comma 776** stabilisce che “Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni di cui ai commi da 738 a 775, si applicano i commi da 161 a 169 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.”;
- il **comma 779**, successivamente modificato dall'art. 138 del D.L. n. 34/2020, prevede che per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono procedere all'approvazione degli atti relativi ai regolamenti, alle tariffe o aliquote relative all'IMU e alla TARI entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, che per il 2020 è attualmente fissato al 31 luglio, fatte salve le ulteriori proroghe disposte dal Governo centrale. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio 2020;

### RIPORTATO CHE

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 86/2014, modificata con successive deliberazioni consiliari n. 75/2015, n. 24/2017, n. 23/2018, n. 34/2019 e n. 124/2019, questo Ente ha provveduto ad approvare il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- con deliberazione consiliare n. 125 del 23 dicembre 2019, sono state determinate le aliquote IMU per l'annualità 2020, come di seguito dettagliatamente riportato:
  - 0,37 per cento per abitazione principale (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze (categorie catastali C/2, C/6 e C/7);



## Comune dell'Aquila

- 0,56 per l'unità immobiliare locata con contratto stipulato ai sensi della OPCM n. 3769/2009 e per l'unità immobiliare locata al Comune per residenzialità sociale;
  - 0,66 per cento per l'unità immobiliare locata con contratto stipulato ai sensi della Legge 431/1998, limitatamente ai valori minimi corrispondenti alle sole fasce n. 1 e n. 2 delle tabelle allegate al relativo Accordo Territoriale;
  - 0,66 per cento per l'unità immobiliare ad uso abitativo e relativa/e pertinenza/e concessa/e in comodato d'uso gratuito ad ascendenti e discendenti di I° e II°, nonché a collaterali di II° e ciò, subordinatamente all'utilizzo della stessa da parte del comodatario come abitazione principale, a decorrere dalla data d'acquisizione della residenza anagrafica del medesimo comodatario nell'unità immobiliare;
  - 0,81 per cento per l'unità immobiliare ad uso abitativo non locata e per i soli immobili non utilizzati, né locati, di categorie C1, C/3, C/4, C/5 e da D1 a D9;
  - 0,76 per cento per tutte le restanti tipologie di cespiti, ivi includendo aree edificabili e terreni agricoli;
- con la medesima deliberazione è stata inoltre confermata la detrazione d'imposta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, prevista ex lege nell'importo di euro 200, spettante per i soli immobili di categoria catastale A/1, A/8 e A/9, dando atto nel contempo che la medesima detrazione avrebbe trovato applicazione anche per gli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP) o dagli Enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti ex lege, in presenza di alloggi regolarmente assegnati;

### RIPORTATO, ALTRESÌ, CHE


- con deliberazione consiliare n. 126 del 23 dicembre 2019, sono state fissate le aliquote TASI per l'annualità 2020, come di seguito dettagliatamente riportate:
- 0,25 per cento (2,5‰) aliquota base;
  - 0,10 per cento (1,0‰) aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale;
  - 0,20 per cento (2,0‰) aliquota fabbricati di categoria D/1, D/2, D/7 e D/8;
  - 0,20 per cento (2,0‰) aliquota fabbricati di categoria C/1 ricompresi nell'allegato B) al Regolamento IUC (ad esclusione di quelle relative ad immobili detenuti e/o posseduti da Enti Pubblici), ubicati nel centro storico cittadino, come delimitato dalla planimetria allegata sub lettera C) allo stesso Regolamento;

### PRESO ATTO CHE

- a seguito della soppressione della TASI, stabilita dalla L. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) non risultano più applicabili le relative aliquote stabilite con deliberazione consiliare n. 126 del 23 dicembre 2019 e che, di conseguenza, si rende necessario rimodulare le aliquote IMU 2020, in base a quanto previsto dalla normativa citata;

### PRESO ATTO INOLTRE CHE

- l'art. 177, comma 1, del D.L. n. 34 del 2020, ha stabilito che *“in considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2020, non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27*



## Comune dell'Aquila

*dicembre 2019, n. 160, relativa a: a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali; b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.”;*

- *il successivo comma 2 prevede che” Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un fondo con una dotazione di 74,90 milioni di euro per l’anno 2020. Alla ripartizione del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.”;*

### DATO ATTO CHE

- con apposita deliberazione n. 296 del 12 giugno 2020 la Giunta Comunale ha approvato la IV variazione al Bilancio di Previsione 2020/2022, successivamente inviata al Consiglio Comunale per la definitiva approvazione, al fine di prevedere le risorse all’uopo stabilite per far fronte al minor gettito di cui all’art. 177, comma 1, del D.L. n. 34 del 2020;


### EVIDENZIATO CHE

- in base alle disposizioni dell’art. 1, comma 169 della Legge n. 296/2006, gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del Bilancio di Previsione e che le relative deliberazioni, anche se adottate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento, fermo restando che, in caso di mancata approvazione entro detto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

**RITENUTO**, per le ragioni che precedono, di provvedere alla fissazione delle relative aliquote e detrazioni della nuova IMU per l’annualità 2020, in quanto compatibili con le norme legislative e regolamentari in vigore;

**CONSIDERATO IN MERITO CHE**, in base a quanto disposto dall’art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020), i comuni, soltanto a decorrere dall'anno 2021, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755, e che pertanto sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell’Ente può essere soddisfatto, anche, con l’adozione delle seguenti aliquote:

- **0,60 per cento per abitazione principale** (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e **relative pertinenze** (categorie catastali C/2, C/6 e C/7);
- **0,10 per cento per i fabbricati rurali a uso strumentale;**
- **0,10 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (beni merce);**
- **1,01 per cento per i terreni agricoli;**
- **1,01 per cento per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;**



## Comune dell'Aquila

- **1,01 per cento** per gli immobili diversi dall'abitazione principale, diversi dai fabbricati rurali ad uso strumentale, diversi dai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, diversi dai terreni agricoli e dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (**tutte le restanti tipologie di immobili, ivi includendo le aree edificabili**);

Considerato il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000, e del Regolamento comunale di contabilità.

Attestato che ai sensi dell'art. 49 del vigente D.Lgs. 267/2000 l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente.


Considerato il parere di regolarità contabile, espresso ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000 e del Regolamento comunale di contabilità.

### VISTI

- il D.P.R. n. 601/1973, n. 616/1977;
- le Leggi n. 810/1929, n. 984/1977, n. 431/1998, n. 388/2000, n. 296/2006, n. 77/2009, n. 214/2011, n. 27/2012, n. 44/2012, n. 147/2013, n. 68/2014 e n. 160/2019;
- i D. Lgs. n. 504/1992, n. 241/1997, n. 446/1997, n. 267/2000, n. 99/2004, n. 206/2005 e n. 23/2011;
- i D.L. n. 557/1993, n. 39/2009, n. 201/2011, n. 1/2012, n. 16/2012, n. 16/2014 e n. 34/2020;
- le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 86/2014, n. 75/2015, n. 33/2016, n. 24/2017, n. 23/2018, n. 34, n. 124, n. 125, n. 126, n. 132 e n. 133 del 2019;
- le deliberazioni di Giunta Comunale n. 506/2019, n. 4, n. 5 e n. 153 del 2020;
- il Regolamento IMU vigente;
- la delibera n.345 del 17.07.2020 con la quale la Giunta Comunale ha approvato la proposta di deliberazione predisposta dal Settore Equità tributaria e ne ha disposto la trasmissione al Consiglio Comunale;
- Il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000, e del Nuovo Regolamento comunale di contabilità ed il parere di regolarità contabile attestante, inoltre, la copertura finanziaria, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000 e del Regolamento comunale di contabilità resi dai responsabili dei servizi come risultante dalle schede che si allegano;
- Il parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 24.07.2020 prot. 65512 allegato al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale;
- il parere favorevole espresso dalla I Commissione consiliare in data 27.07.2020 giusta comunicazione del segretario della stessa;


### DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:



## Comune dell'Aquila

- Di prendere atto che a seguito della abolizione dell'Imposta Unica Comunale IUC, stabilita dalla L. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020), di cui all'articolo 1, c. 639, della Legge n. 147/2013, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dell'Imposta Municipale Propria (IMU), e quindi della soppressione del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), **non risultano più applicabili le aliquote per l'anno 2020** già determinate, per questi ultimi due tributi, rispettivamente **con deliberazioni consiliari n. 125 e n. 126 del 23 dicembre 2019** e che, di conseguenza, si rende necessario rimodulare le aliquote della nuova IMU 2020, in base a quanto previsto dalla vigente normativa;
- Di annullare di conseguenza, in autotutela, tutto quanto deliberato con gli atti consiliari n. 125 e n. 126 del 23 dicembre 2019;
- Di approvare **le aliquote** della nuova **Imposta Municipale Propria - IMU** per l'Esercizio Finanziario **2020** nella misura consentita dalle vigenti disposizioni in materia, in quanto compatibili con le disposizioni di cui sopra, come di seguito riportate:
  - **0,60 per cento** per abitazione principale (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze (categorie catastali C/2, C/6 e C/7);
  - **0,10 per cento** per i fabbricati rurali a uso strumentale;
  - **0,10 per cento** per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (beni merce);
  - **1,01 per cento** per i terreni agricoli;
  - **1,01 per cento** per gli **immobili** ad uso produttivo classificati nel **gruppo catastale D**;
  - **1,01 per cento** per gli immobili diversi dall'abitazione principale, diversi dai fabbricati rurali ad uso strumentale, diversi dai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, diversi dai terreni agricoli e dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (**tutte le restanti tipologie di immobili, ivi includendo le aree edificabili**);
- Di riconfermare, anche per l'annualità 2020, l'importo di € 200 quale detrazione di imposta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, spettante alle sole unità immobiliari di categoria catastale A/1, A/8 e A/9;
- Di dare atto che la suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. n. 616/1977;
- Di dare atto che la presente deliberazione sarà efficace ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 169, della Legge n. 296 del 2006;
- Di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della Legge n. 160/2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;



## Comune dell'Aquila

- Di trasmettere la presente deliberazione al Settore Bilancio e Razionalizzazione, alla Segreteria Generale ed al Settore proponente, per quanto di rispettiva competenza.

**La proposta di deliberazione è approvata con il seguente risultato:**

consiglieri presenti e votanti n. 22

voti favorevoli n. 20 ( Sindaco, Bontempo, Colantoni, Colonna, Cucchiarella, D'Angelo, De Blasis, De Matteis, De Santis F., Del Beato, Della Pelle, Di Luzio, Dundee, Lancia, Mancinelli, Morelli, Rocci, Santangelo, Silveri, Tinari)

voti contrari n. 2 (Mancini, Masciocco).

Il presidente alle ore 13,38, non essendovi altri argomenti da discutere toglie la seduta .

Del che è verbale.

## **LA GIUNTA COMUNALE**

Successivamente

### **DELIBERA**

Di dichiarare immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, la presente deliberazione.

Firmato da:

LUZZETTI LUCIO

Valid from: 28-08-2018 2.00.00 to: 28-08-2024 1.59.59

Certificato emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT

Time referense set by user: 16-07-2020 12.29.07

**Oggetto: NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2020.**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Sul presente atto si esprime parere **favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa *ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000*, e del Regolamento comunale di contabilità.

Ai sensi dell'art. 49 del vigente D.Lgs. 267/2000 si attesta che l'atto **comporta** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente.

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a verità, come stabilito dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi di quanto previsto dall'art. 47 del medesimo D.P.R., dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, così come disposto dall'art. 6, comma 2, e art. 7 del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 62/2013.

DATA

**16/07/2020**

FIRMA

**Lucio Luzzetti**

**Oggetto: NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2020.**

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Visto il parere di regolarità tecnica espresso sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità contabile, attestante, inoltre, la copertura finanziaria, *ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 – bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000* e del Regolamento comunale di contabilità.

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a verità, come stabilito dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi di quanto previsto dall'art. 47 del medesimo D.P.R., dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, così come disposto dall'art. 6, comma 2, e art. 7 del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 62/2013.

DATA  
**16/07/2020**

FIRMA  
**Claudio Cerasoli**

## **ORDINE DEL GIORNO**

**PUNTO N. 5 – “Nuova imposta municipale propria (IMU): approvazione aliquote e detrazioni per l’anno 2020”**

### **INTERVENTO DEL PRESIDENTE ROBERTO TINARI**

Prego, Vice Sindaco

### **INTERVENTO DELL’ASSESSORE RAFFAELE DANIELE**

Questa delibera che da un punto di vista logico giuridico sarebbe dovuta essere approvata prima dell’ultima che abbiamo approvato, è quella attraverso la quale si ha la determinazione delle aliquote IMU. Attraverso questa delibera si è proceduto sostanzialmente a recepire quelle che sono le disposizioni normative in tema di Imposta Municipale propria. Come vi ho accennato precedentemente, dal 1 gennaio 2020 l’aliquota IMU e quella della TASI sono state accorpate. Da un punto di vista contabile noi abbiamo già portato l’ente a questa modifica per la prima variazione di bilancio fatta a gennaio, con la quale abbiamo recepito questa nuova tassa e quindi abbiamo portato un getto e tutto quanto da un punto di vista contabile ci siamo adeguati. Adesso, attraverso questo provvedimento, ci adeguiamo anche dal punto di vista normativo. La Legge ci consente di farlo addirittura fino a fine settembre se non sbaglio, noi lo facciamo adesso e quindi rimoduliamo tutte le varie tariffe a quelli che sono i provvedimenti normativi di recente approvazione. Va da se che le due delibere di Consiglio Comunale, la 126 e la 125 del 23 dicembre 2019, vengono sostituite e devono essere sostituite attraverso questa in via di autotutela perché c’è stato un intervento normativo successivo che le ha di fatto abrogate. Quindi questo è il recepimento della normativa nazionale con il quale ci adeguiamo da un punto di vista normativo. Dal punto di vista contabile eravamo già adeguati tre variazioni di bilancio fa

### **INTERVENTO DEL PRESIDENTE ROBERTO TINARI**

Grazie Vice Sindaco. Non ci sono prenotazioni quindi dichiaro chiusa la discussione e passiamo alle operazioni di voto.

Punto n. 5 all’Ordine del Giorno: 20 voti favorevoli e 2 voti contrari.

Grazie a tutti e ci vediamo al prossimo Consiglio Comunale

*La seduta consiliare è sciolta*

# COMUNE DELL'AQUILA

Provincia dell'Aquila

---

## ORGANO DI REVISIONE

---

Città dell'Aquila  
Prot n° 0065512 del 24/07/2020

ENTRATA

Al Dirigente del Settore Bilancio e Razionalizzazione


Alla Segreteria degli Affari Generali

In allegato si trasmettono i seguenti pareri richiesti dalla Segreteria Generale con Nota a prot. n°0064382 del 21/07/2020 aventi ad oggetto:

- Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria - IMU e della tassa sui rifiuti - TARI. Approvazione.
- Nuova imposta municipale propria (IMU): approvazione aliquote e detrazioni per l'anno 2020
- Emergenza COVID-19 – presa d'atto disposizioni di cui alla vigente normativa emergenziale, e modifica artt. 38 e 59 del regolamento CIMP, pubbliche affissioni e COSAP, approvato con D.C.C. n. 39/2019, come integrata con D.C.C. n. 123 del 23 dicembre 2019.

L'Aquila, 24 luglio 2020

Il Presidente



---

## ORGANO DI REVISIONE

---

**Parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto: "NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2020".**

Il Collegio dei Revisori,

- Visto il D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- Vista la L. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020);
- Vista la richiesta di cui all'oggetto prot. 0064382 del 21.07.2020;
- Vista la delibera di G.C. n. 345 del 17.07.2020;
- Vista la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. provvisorio 40 del 21.07.2020 riportante l'approvazione aliquote e detrazioni per l'anno 2020;

Considerata la mail trasmessa in data odierna dal Funzionario P.O. del servizio Tributi e Riscossioni attestante l'invarianza dei saldi di bilancio 2020 già approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.133/2019.

Tenuto conto dei pareri di regolarità tecnica e contabile;

Esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale concernente: "nuova imposta municipale propria (IMU): approvazione aliquote e detrazioni per l'anno 2020"


Segnala *al Consiglio che si rende opportuna* la trattazione della proposta di delibera di Consiglio numero provvisorio 41 di approvazione del nuovo "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria - IMU e della tassa sui rifiuti - TARI. Approvazione" rispetto alla proposta in oggetto.

L'Aquila 24 luglio 2020

Antonino Ianieri

Angelo De Medio

Domenico Giardino





# COMUNE DELL'AQUILA

Del che è verbale

## IL SEGRETARIO GENERALE

Firmato Digitalmente da :  
**LUZZETTI LUCIO**  
Certificato emesso da : ArubaPEC  
Valido da: 28-08-2018 2.00.00 a: 28-08-2024 1.59.59

## IL PRESIDENTE

Firmato Digitalmente da :  
**TINARI ROBERTO**  
Certificato emesso da : ArubaPEC  
Valido da: 20-10-2017 2.00.00 a: 20-10-2020 1.59.59